



# COMUNE DI SCILLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 93 DEL 16.07.2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Stage internazionale di danza organizzato da Associazione culturale Arabesque. Concessione occupazione. Patrocinio e contributo. Indirizzi e determinazioni.
----------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore 13.45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Pasqualino Ciccone	Sindaco	X	
AnnaMaria Bellantoni	Vice Sindaco-Assessore	X	
Maria Salvaguardia	Assessore	X	
Giuseppe Vita	Assessore	X	
Maria Gattuso	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la *REGOLARITA' TECNICA*, ha espresso parere *FAVOREVOLE*
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la *REGOLARITA' CONTABILE*, ha espresso parere *FAVOREVOLE*

Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di agire in base ad una programmazione, quanto più possibile organica, al fine di operare una politica turistica e rilanciare l'immagine del Comune attraverso la realizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi;

**Considerato** che, unitamente alle associazioni che operano nel territorio, l'Amministrazione si è attivata al fine di predisporre un programma per le manifestazioni che si intendono realizzare nella stagione estiva, anche mediante approvazione di singole iniziative da coordinare tra di loro allo scopo di evitare sovrapposizioni;

**Tenuto conto** che il Comune promuove una serie di eventi e manifestazioni che favoriscono un clima di accoglienza e che rappresentano momenti di aggregazione sociale significativo per la Comunità;

**Ritenuto** di sostenere le suddette iniziative caratterizzanti le manifestazioni estive assegnando dei budget per lo svolgimento delle iniziative in quanto rappresentano un momento di aggregazione sociale e culturale;

**Vista** la nota prot. n. 9152 del 12 luglio 2021, mediante la quale l'Associazione culturale "Dimensione Danza Arabesque", in occasione dello stage internazionale di danza che si svolgerà dal 26 al 31 luglio 2021, con la partecipazione di docenti professionisti e personaggi televisivi provenienti dalla trasmissione "Amici" di Maria De Filippi, ha proposto la realizzazione dello spettacolo conclusivo dello stage presso la Piazza di Scilla chiedendo, dunque, la concessione della Piazza nonché un contributo di mille euro (€1.000=) a titolo di partecipazione alle spese da affrontare per l'organizzazione dell'evento;

**Rilevato** che la gestione dell'evento sarà a cura dell'Associazione proponente;

**Dato atto** che l'iniziativa in argomento, rappresenta un importante momento di socializzazione che coinvolge la popolazione, con tutti gli aspetti positivi che ciò implica;

**Atteso che** è intendimento di questa Amministrazione sostenere le iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio del comune di Scilla;

**Ritenuto** altresì che i suddetti compiti e funzioni spettano al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

**Visti** i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

**Atteso che** relativamente alle norme suddette si sono registrati numerosi pareri, da parte di diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti, ed in particolare quella della Sezione Lombardia n. 160/2011/PAR, coerente con la *ratio legis* di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e con lo scopo di evitare manovre elusive, che testualmente recita: *"in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."..... L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da*

*parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.*

**Ritenuto**, alla luce delle considerazioni svolte, che la eventuale spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 782010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori della tradizione e cultura locali nonché, soprattutto, alla promozione del turismo, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze nell'ambito di quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2 del TUEL secondo cui: *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*, tenendo conto dell'inconfutabile vocazione turistica del Comune di Scilla e della conseguente necessità di organizzare manifestazioni di interesse turistico, nei vari ambiti artistici, al fine di mantenere ed aumentare le presenze turistiche nel territorio con evidenti benefici indotti dai flussi turistici che si intende garantire, promuovere ed implementare;

**Richiamate**, altresì, anche per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 63 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., codice degli appalti, secondo cui, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, (comma 2 lett.b), quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

**Rilevato** che le fattispecie inerenti l'organizzazione ovvero il sostegno ad iniziative culturali ed artistiche, finalizzate alla promozione e sviluppo del territorio, siano caratterizzate tanto dall'unicità della rappresentazione artistica di volta in volta considerata quanto dalla necessità di tutelare diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, legittimando, dunque, anche sotto tale profilo, l'individuazione diretta degli artisti ed autori cui demandare la realizzazione delle iniziative di volta in volta considerate;

**Dato atto** che nel Bilancio approvato per l'anno 2021, è stata inserita, per la realizzazione delle suddette manifestazioni, una congrua somma per le predette finalità di promozione e sviluppo del territorio;

**Ritenuto** di poter approvare l'iniziativa come sopra specificate ed al contempo dover autorizzare il Responsabile dell'Area di Amministrativa a procedere in merito;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

Di approvare il programma proposto, con nota prot. n. 9152 del 12 luglio 2021, dall'Associazione culturale "Dimensione Danza Arabesque", in occasione dello stage internazionale di danza che si svolgerà dal 26 al 31 luglio 2021, con la partecipazione di docenti professionisti e personaggi televisivi provenienti dalla trasmissione "Amici" di Maria De Filippi, ed in particolare la realizzazione dello spettacolo conclusivo dello stage presso la Piazza di Scilla;

Di concedere il patrocinio dell'Amministrazione relativamente all'iniziativa in parola e, per l'effetto, concedere l'occupazione gratuita della Piazza nonché un contributo di mille euro (€1.000=) a titolo di partecipazione alle spese da affrontare per l'organizzazione dell'evento, come da istanza richiamata per la realizzazione della predetta iniziativa per il periodo di durata della stessa;

Di puntualizzare che il Comune non assume alcuna responsabilità comunque connessa con la realizzazione dell'evento in questione, la quale graverà esclusivamente sul concessionario;

Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa, per il quale la presente costituisce atto di indirizzo, ogni successivo adempimento;

Con separata votazione favorevole, palesemente espressa all'unanimità dai presenti,

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

*f.to Pasqualino Ciccone*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni*

**PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica

**IL RESPONSABILE AREA**

*f.to Demetrio Eros Domenico Polimeni*

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

*f.to Dott. Giuseppe Marino*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online ai sensi della legge 69 del 18/06/2009 art 32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Scilla, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni*

**CERTIFICATO DI  
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni*

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

Scilla,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Scilla, 22 LUG 2021



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni*